

# Con tariffa incentivante credito d'imposta al 20%

LUNEDÌ 02 FEBBRAIO 2009 10:47

Entrate: niente tariffa fv se l'agevolazione sugli investimenti nelle aree svantaggiate è utilizzata in misura superiore al 20%

Una società che, titolare di un impianto fotovoltaico, fruisce della tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica, può beneficiare allo stesso tempo del credito di imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate, ma solo per il 20% del costo dell'investimento. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 20/E** del 27 gennaio scorso.

Una società, che ha avviato nel 2007 l'iter burocratico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 990 kWh, chiede di poter cumulare la tariffa incentivante (prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) con il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (articolo 1, commi da 271 a 279 della legge 27 dicembre 2006, n. 289), che a seguito di una specifica istanza inoltrata al Centro operativo di Pescara gli è stato riconosciuto nella misura del 50% dell'investimento.



## Interpretazione del contribuente

La società istante ritiene che sia possibile cumulare i due benefici, in quanto il credito di imposta si configura come contributo in conto impianti. L'**art. 10 del DM 6 febbraio 2005**, concernente "Condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi", stabilisce infatti che le tariffe incentivanti non sono applicabili quando per la realizzazione dell'impianto siano stati o siano concessi contributi **in conto capitale** in misura superiore al 20% del costo dell'investimento.

## Il parere dell'Agenzia

Per l'Agenzia delle Entrate i contributi in **conto capitale** e i contributi in **conto impianti**, essendo entrambi destinati all'acquisizione di specifici beni strumentali, perseguono lo stesso scopo; mentre i contributi in **conto esercizio** "sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione".

Pertanto, conclude l'Agenzia, il credito d'imposta previsto dalla legge 289/2006, e qualificato come contributo in conto impianti, **"potrà essere fruito e cumulato con la tariffa incentivante** di cui all'art. 7, comma 2, del Dlgs 387/2003, **solo nella misura del 20 per cento** (costituente la soglia massima di cumulabilità di cui all'anzidetta disposizione) e, quindi, per una percentuale inferiore a quella riconosciuta dal Centro Operativo di Pescara".

Di conseguenza, "qualora il soggetto utilizzi il credito d'imposta per una percentuale superiore al 20 per cento, lo stesso perderà il beneficio della tariffa incentivante".

[Succ. >](#)